

Avv. Alberto FERRAU'

p.e.c. albertoferrau@pec.giuffre.it

CF: FRR LRT 86D27 I199J

Tel - Fax 3454836921 - 0941701160

Via del Parco n.3

98076 Sant'Agata di Militello (ME)

TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

**con contestuale istanza emissione provvedimento *inaudita altera parte* e
istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.**

Per Prof.ssa MACHÌ Flavia Genoveffa Tindara

-Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

Oggi M.I. – Ministero dell'Istruzione

in persona del legale rappresentante Cod. Fisc. 80185250588

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

- Resistente

§ § §

La Prof.ssa **MACHÌ Flavia Genoveffa Tindara**, nata a Sant'Agata di Militello (ME) il 22.10.1981, c. f. MCH FVG 81R62 I199F, ed ivi residente in Via C.da Giancola n.71, elettivamente domiciliata in via Del Parco n. 3 di Sant'Agata di Militello (Me), nello studio dall'**Avv. Alberto FERRAU'** del Foro di Patti, (c. f. FRR LRT 86D27 I199J), con domicilio digitale presso la pec albertoferrau@pec.giuffre.it, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

- 1)** Che la docente, a seguito di proposta di assunzione prot. 3969 del 01.09.2017 è stata assunta con contratto a T.I., con decorrenza giuridica dall'01.09.2017 ed economica dalla effettiva assunzione in servizio per l'insegnamento di FILOSOFIA E SCIENZE UMANE nel posto normale della c.d.c. A 018 – scuola secondaria di secondo grado IIS “Sciascia” di Sant'Agata di Militello e confermata in ruolo con decreto prot. 0003928 del 09.08.2018 (allegati n.3 e 4).
- 2)** Che, la predetta assunzione è avvenuta con riserva a seguito del provvedimento cautelare del TAR Lazio, sezione terza bis, proc. n. 10668/2015 Reg. Ric. 05747/2016 Reg. Prov. Cau. Del 21.09.2016 e pubblicato in data 22.09.2016 (all.5) che ha disposto l'inserimento in GAE;
- 3)** Che, pertanto, la prof.ssa Machì ha prestato servizio senza soluzione di continuità presso l'IIS “Sciascia di Sant'Agata di Militello sino alla data del 31.08.2022 (allegato 6);
- 4)** Che, successivamente, la ricorrente ha partecipato al concorso straordinario per l'immissione in ruolo del personale docente per il posto normale della c. d. c. A018 – Filosofia e scienze umane – scuola secondaria di secondo grado, in esito al quale la docente è stata



inserita nella G. M. (graduatoria di merito) della classe di concorso A018 (posto normale) della Regione Sicilia (all.13)

5) Che, al fine di regolarizzare l'assunzione avvenuta in esito al decreto del TAR sopra richiamato, la ricorrente ha inoltrato la domanda di assunzione n. prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5897478.16-07-2021 e n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.2328533.13-08-2020 (allegato n.10), entro il termine di scadenza previsto, ed ha indicato le seguenti province in ordine di gradimento:

Posizione Provincia Insegnamento

1	ME	A018
2	PA	A018
3	TP	A018
4	CT	A018
5	AG	A018
6	RG	A018
7	SR	A018
8	EN	A018
9	CL	A018

6) Che con avviso prot. 35480 del 22.11.2021 USR Sicilia, Ufficio IV personale della scuola – affari legali, ha pubblicato l'elenco dei posti vacanti e disponibili per l'assunzione tra i quali è presente anche una cattedra in provincia di Messina nella c.d.c. A018 (all. n.11);

7) Che successivamente in data 03.12.2021 la deducente ha inoltrato altra istanza con l'indicazione dell'ordine di preferenza delle province per l'immissione in ruolo (all. n. 12), nella quale ha nuovamente indicato come prima sede di assunzione la provincia di Messina;

8) Che in data 21.01.2022 la docente ha accettato l'incarico a tempo indeterminato per la classe di concorso A018 con decorrenza giuridica 1.09.2021 e con decorrenza economica dal 01.09.2022 sulla sede disponibile IPSIA “C.A. Dalla Chiesa” di Caltagirone, cod. mecc. CTIS024002 (all. 7), non essendo erratamente in quel momento disponibile per l'assunzione la cattedra della c.d.c. A018, nella quale al momento prestava servizio presso il liceo Sciascia – Fermi di Sant'Agata di Militello e che non era destinata all'immissione in ruolo di altri docenti per l'anno scolastico in questione;

9) Che, con il medesimo atto, la Prof.ssa MACHÌ, in quanto docente già titolare di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A018 presso l'Istituto “Sciascia – Fermi” di Sant'Agata di Militello, ha dichiarato di rinunciare al suddetto contratto a tempo indeterminato in atto e si è contestualmente impegnata a prestare regolarmente servizio per l'a. s. 2021/22 (ovvero nell'anno scolastico di immissione in ruolo nella sede erratamente assegnata di Caltagirone) nel medesimo Istituto di Sant'Agata di Militello (Me) di precedente titolarità fino alla data del 31.08.2022;



10) Che la docente ha, pertanto, continuato a prestare servizio presso IIS “Sciascia” di Sant’Agata di Militello fino alla data del 31.08.2022 (all.6);

11) Che tale sede di servizio, occupata dalla docente, non è stata oggetto di surroga cui ha partecipato la deducente ma è stata illegittimamente accantonata e destinata a successive operazioni di immissioni in ruolo per l’a. s. 2022/23 ed in base al decreto prot. 20947 del 22.07.2022 dell’USR Sicilia tale posto è stato destinato illegittimamente alle assunzioni da G.A.E.; (all.8 e 9)

12) Che per quanto di seguito esposto e per i successivi motivi di diritto, la sede di titolarità di Caltagirone (CT) assegnata alla ricorrente è errata in quanto **la deducente avrebbe dovuto ottenere l’assunzione – assegnazione della sede di precedente titolarità presso l’IIS “Sciascia” di Sant’Agata di Militello, nella quale era in servizio al momento dell’assunzione per l’a.s.2021/22 e che è rimasta vacante solo a seguito della rinuncia formulata dalla docente in esito alla errata procedura di assunzione da G.M. 2018 e ed illegittimamente non destinata alla medesima docente ma accantonata per altre procedure di reclutamento – immissione in ruolo del corpo docente dell’anno successivo;**

13) Che quanto accaduto è illogico ed ingiusto in quanto la ricorrente avrebbe dovuto mantenere la titolarità nel posto normale della classe di concorso A018 presso l’I.I.S. “Sciascia – Fermi” di Sant’Agata di Militello (Me), che già occupava con la precedente assunzione del 2017 e che non è stato destinato ad altro docente per le assunzioni dell’a. s. 2021/22, tant’è vero che è stato assegnato alla ricorrente fino al 31.08.2022 ed è stato illegittimamente destinato a assunzione per le procedure dell’anno successivo.

§ § §

MOTIVI DI DIRITTO

Sussiste, ai fini dell’accoglimento del presente ricorso, il c.d.

“FUMUS BONI IURIS”

sotto diversi e molteplici profili.

§ § §

A) ILLEGITTIMITÀ ED ERRONEITÀ DELLE PROCEDURE DI IMMISSIONE IN RUOLO PER L’A. S. 2021/22 NELLA C. D. C. A018 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO NELLA PROVINCIA DI MESSINA – VIOLAZIONE E LESIONE DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE DI OTTENERE LA SEDE ALLA STESSA EFFETTIVAMENTE SPETTANTE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ART. 28 DPR 487/1994. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.



La decisione dell'Amministrazione di consentire la scelta delle sedi frattanto sopravvenute, ai nuovi soggetti idonei posizionati deteriormente in graduatoria, nonché l'accantonamento della sede della precedentemente occupata dalla docente per essere destinata a successive operazioni di immissione in ruolo è evidentemente illegittima giacché tutte le cattedre finanziate dovevano essere prima sottoposte alla scelta di parte ricorrente e poi dei successivi candidati idonei proprio seguendo l'ordine di scorrimento della graduatoria, ivi compresa la cattedra di servizio della docente MACHÌ presso l'IIS "Sciascia" di Sant'Agata di Militello.

È evidente l'illegittimità della Amministrazione scolastica che, pur conoscendo il numero e di conseguenza la locazione delle sedi vacanti ed avendo la chiara visione istruttoria e finanziaria di poter coprire tali sedi non le ha messe tutte a disposizione in un unico segmento soprattutto in ragione del fatto che *"l'interesse di ciascun concorrente alla scelta della sede è strettamente collegato alla posizione in graduatoria. In altre parole, ciascun concorrente è titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla assegnazione della sede indicata al numero corrispondente alla posizione occupata in graduatoria. Al contrario, in relazione alle sedi indicate in altre posizioni, il concorrente vanta esclusivamente una aspettativa di fatto, quindi giuridicamente non rilevante. Infatti, essa dipende dalle scelte personali e soggettive dei concorrenti collocatisi in posizioni precedenti nella graduatoria, e deve cedere il passo alle esigenze pubbliche di urgente copertura delle sedi farmaceutiche vacanti"* (T.A.R. Liguria n. 883/2015).

Peraltro non sussistono ragioni di urgenza e di eccezionalità della procedura assunzionale tali da poter giustificare l'operato della P.A. in quanto la vacanza del posto lasciato libero dalla ricorrente era ben nota alla P.A. sin dal momento di attivazione delle procedure e della scelta delle sedi operata dai docenti ed in particolare della MACHÌ che ha continuato a prestare servizio presso l'IIS "Sciascia" di Sant'Agata di Militello sino al 31.08.2022, nonostante la rinuncia al precedente contratto e la dichiarazione di disponibilità alla nomina in ruolo per l'a.s. 2021/22.

Come sopra rilevato, infatti, la scelta delle sedi è avvenuta nel mese di novembre 2021, con l'espressione da parte dei docenti delle relative province (vedi documentazione allegata) e la docente ha indicato quale prima scelta la provincia di Messina, che era disponibile nell'elenco pubblicato dall'USR Sicilia (all. n.11).

La mancata disponibilità per la procedura assunzionale *de quo* della sede presso l'IIS "Sciascia" di Sant'Agata di Militello ha indotto la docente ad accettare la nomina presso l'I.P.S.I.A. "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Caltagirone, nella c.d.c. A018, con decorrenza giuridica a. s. 2021/22 ed economica a. s. 2022/23, il tutto nelle more della definizione della mancata assegnazione nella sede di Sant'Agata di Militello (Me).



La destinazione di tale sede, vacante e disponibile di fatto solo dal 1.09.2022, a successive operazioni di immissioni in ruolo, con la medesima decorrenza è illegittima e contraria alle norme vigenti in merito allo scorrimento della graduatoria.

Si rileva inoltre l'illogicità del comportamento della P.A. che non ha mantenuto la deducente nella sede nella quale era già titolare e nella quale è stata in servizio fino al 31.08.2022.

Dall'1.09.2022, infatti, la ricorrente sarà assunta a Caltagirone e nella cattedra di precedente sua titolarità sarà assunta altra docente che ha partecipato ad immissione in ruolo per altro "segmento" di assunzione.

La vicinanza nel tempo dell'individuazione di sedi ulteriori, prima ancora che le nomine abbiano avuto concreto effetto, rende tanto più grave la scelta dell'Amministrazione di "frazionare" l'elenco delle sedi e dunque l'illegittimità della procedura sotto il profilo dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. previsti dall'art. 97 Cost.

Il posto normale della c. d. c. A018 nella quale era titolare la ricorrente, quindi, avrebbe dovuto essere destinato all'assunzione della medesima secondo altra procedura concorsuale e non poteva essere destinato ad immissione in ruolo di altra e successiva procedura.

La ricorrente vanta, infatti, un diritto precedente di ogni altro docente partecipante a successive di procedure di assunzione di permanere nel posto di titolarità che al momento delle procedure dell'a. s. 2021/22 non è stato destinato ad altro docente.

§ § §

Relativamente a fattispecie analoga, il G.A. ha chiarito che *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria, assurge al rango di principio normativo generale della materia, applicabile anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede, è un legittimo interesse giuridico del vincitore"* e chiarito inequivocabilmente che *"eventuali deroghe al principio di cui sopra possono essere ammesse: – a condizione che siano espressamente contemplate ab initio nel bando di concorso e che non alterino la par condicio in senso sostanziale tra i concorrenti"* (**TAR Piemonte, sentenza n. 342/2013**).

Anche il C.d.S. ha peraltro confermato che *"in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di "gestione", in quanto il procedimento concorsuale è rigidamente regolato dal bando. Deve dunque escludersi che – per autonoma iniziativa – l'amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria o modificare ad libitum i criteri di assegnazione, dopo la formale indizione della procedura concorsuale"* (**Cons. St., sez. IV 18 ottobre 2011, n. 5603**).

Nel caso in questione un decreto dell'USR Sicilia del 22.11.2021 (all. n.11) aveva indicato l'esistenza di un posto (generico e non individuato) della c.d.c.A018 in provincia di Messina che sarebbe spettato alla ricorrente che peraltro già lo occupava da anni.



Difatti, preso atto che non è seriamente sostenibile che la vacanza e la disponibilità di tali sedi pur se sopravvenuta lo sia stato comunque in tempo utile per l'assegnazione entro il nuovo anno scolastico, appare evidente che il Ministero abbia deliberatamente limitato l'ambito delle scelte dei soggetti con maggior punteggio a beneficio di altri ed appare perciò palese il difetto di istruttoria iniziale circa l'effettiva individuazione di tutte le sedi disponibili.

Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che della *lex specialis* di concorso giacchè il rispetto del principio meritocratico, difatti, è cardine di tutte le graduatorie così come unanimemente insegna la giurisprudenza.

Secondo il Consiglio di Stato *“appare opportuno l'approfondimento da parte del Tribunale amministrativo del merito della causa, non apparendo prima facie infondati i rilievi svolti dall'appellante circa l'applicazione dei principi di cui alla decisione della Corte Costituzionale n. 302 del 2013 e la mancata utilizzazione del maggior punteggio conseguito dall'interessato, rispetto a candidati ammessi, nel corso di laurea oggetto della scelta subordinata”* (Cons. Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2014, n. 839; TAR Lazio, Sez. III, 7 dicembre 2012, n. 4453).

Ed ancora risulta *“palesamente illogico ed irrazionale un sistema che, di fatto, comporta una compressione del diritto dei più capaci e meritevoli a vantaggio di altri meno capaci e meritevoli, sulla base non già quindi di parametri di formazione e di preparazione – quali sono quelli acclarati da un determinato punteggio - ma del mero caso fortuito, derivato dal sistema delle opzioni”* (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051) che, qui, si è concretizzato nel consentire, prima ancora della presa di servizio derivante dall'assegnazione delle sedi, il venire in essere di nuove sedi già vacanti e non immediatamente destinate.

In tal senso, è evidente che, nella specie, proprio di soluzione irrazionale e illogica debba parlarsi, giacchè tale deve ritenersi la mancata attribuzione della sede di Sant'Agata di Militello a parte ricorrente ottenuta da altri in posizione ad essa deteriore in graduatoria e per procedure dell'anno successivo.

A tal uopo giova ribadire e precisare che la docente Machì era stata precedentemente immessa in ruolo da G.A.E. nell'a. s. 2017/18 e che ha deciso di accedere alle assunzioni da GM del concorso 2018 per l'a. s. 2021/22, con la convinzione di potere permanere nella sede di Sant'Agata di Militello, che non era stata destinata ad altri docenti, non essendo mai stata dichiarata la ricorrente perdente posto.

La destinazione di tale cattedra esclusivamente alle procedure di immissione in ruolo per la l'a. s. 2022/23, lede chiaramente il principio di scorrimento della graduatoria, meritocratico e del punteggio, ed il diritto della docente a permanere nella titolarità in tale posto, avendone



avanzato richiesta con procedura di assunzione del precedente anno scolastico 2021/22 e con maggiore anzianità di servizio.

“Ogni diversa opzione (rispetto al punteggio), essendo fondata sulla base del mero dato casuale, risulta illegittima nonché suscettibile di poter determinare effetti aberranti, quali quello subito dalla ricorrente, postergata rispetto a candidati che hanno conseguito punteggi inferiori” (TAR Puglia, Bari, n. 3051/06).

Peraltro le stesse parole sono usate per la vicenda del “pettine” delle graduatorie degli insegnanti dalla Corte Costituzionale chiarendo che *“la disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica” (C. Cost. n. 42/11).*

Così facendo l’attribuzione della sede *“non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati [alle postume scelte di aumento del contingente dei soggetti da assumere], ossia fattori non ponderabili ex ante” (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541).*

Per quanto sopra è evidente che il principio di ordine di graduatoria e di anzianità di servizio sia stato violato dalla Amministrazione Scolastica che ha imposto, ingiustificatamente ai soggetti che ne avevano diritto e priorità, scelte deteriori e non ambite e, rilevandosi difatti, *“palesamente illogico ed irrazionale un sistema che, di fatto, comporta una compressione del diritto dei più capaci e meritevoli a vantaggio di altri meno capaci e meritevoli, sulla base non già quindi di parametri di formazione e di preparazione – quali sono quelli acclarati da un determinato punteggio - ma del mero caso fortuito, derivato dal sistema delle opzioni” (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051).*

La conseguenza dell’erronea attività istruttoria condotta dall’Amministrazione, è causa di una evidente violazione e, in un caso analogo, il Consiglio di Stato ha rilevato che *“il mancato rispetto dei criteri per l’assegnazione delle sedi e l’utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che contrastare con i cardini dell’imparzialità e del buon andamento. Tale principio è stato poi confermato, sotto il profilo generale, dall’art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui “Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria*



integrata. Il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore. Deve dunque essere escluso che -- in seguito ad estemporanei accordi sindacali, ovvero per autonoma iniziativa -- l'Amministrazione possa derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria nella assegnazione e modificare ad libitum i criteri di assegnazione dopo la formale indizione della procedura concorsuale” (C.d.S. n. 5611/2011).

Anche il Tar del Lazio su tale aspetto, da ultimo ha chiarito che *“prima dell'assegnazione l'Amministrazione [deve rendere noto] l'aggiornamento e la modifica dell'elenco e delle sedi originariamente [previste] e deve consentire ai candidati di esprimere progressivamente le preferenze nell'assegnazione secondo il proprio merito” (Sent.n. 3944/2018).*

In definitiva, in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di “gestione” dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni, come invece mostra di ritenere l'Amministrazione, in quanto l'assegnazione è l'atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che è regolato dal bando e dai principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost. II comma.

In merito alla fattispecie *de quo*, *“non v'è dubbio che siano state violate le regole procedurali, espressione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost., correttamente contenute nello stesso bando, per cui “la nomina... è conferita secondo l'ordine di graduatoria; b. illegittimamente [il Ministero n.d.r.] non ha fatto luogo alla preventiva pubblicazione delle sedi su cui gli aventi titolo avrebbero dovuto effettuare l'opzione violando, anche sotto tale profilo, il principio generale della stretta vincolatività dell'ordine di graduatoria; b. ha applicato in via di fatto criteri di preferenza non previsti dal bando, e comunque radicalmente illegittimi” (C.d.S. n. 5611/2011).*

In altri termini, secondo giurisprudenza pacifica i vincitori (e i primi idonei) hanno il diritto di scegliere su tutte le sedi disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. Ed ancora infatti, è stato chiarito *“legittimo il provvedimento con il quale il Ministero delle finanze che aveva bandito un concorso ha provveduto a disporre l'assegnazione delle sedi di servizio ai candidati dichiarati idonei, dopo aver riassegnato ai vincitori del concorso le sedi resisi disponibili successivamente alla approvazione definitiva di merito della graduatoria” (sentenze nn. 4386/4389 del 2004). “La scelta dell'Amministrazione ... di consentire anche ai vincitori del concorso di poter esprimere nuovamente le proprie preferenze ai fini dell'assegnazione della sede di servizio, tenendo conto anche delle sedi successivamente resesi vacanti ... è assolutamente ragionevole, idonea ed adeguata a contemperare tutti gli interessi in gioco, sia privati (e contrapposti, dei vincitori e degli idonei), sia pubblici. La ricordata scelta dell'amministrazione d'altra parte, ad avviso della Sezione, costituisce effettiva e concreta*



applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, così come postulati dall'articolo 97 Cost., avendo consentito ai candidati oggettivamente valutati come i migliori, e come tali vincitori di concorso, di ottenere una adeguata sede di servizio, frutto del miglior piazzamento nella graduatoria finale rispetto ai candidati dichiarati idonei e quindi originariamente non vincitori, che hanno acquistato il diritto all'assunzione solo successivamente” (Cds., n. 5611/11).

Numerosi sono gli esempi di altri bandi in cui si tutelano i vincitori meglio graduati anche in ipotesi di posti sopravvenuti.

Tra i tanti si segnala quello del 2 maggio 2019 relativo all'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Ivi (art. 10), si legge, *“terminata la fase delle immatricolazioni, qualora vi siano posti di specialità sui quali alcuni candidati assegnati non hanno perfezionato l'immatricolazione, prende avvio la Sessione straordinaria di recupero finalizzata alla riassegnazione dei suddetti posti sulla base delle seguenti regole, fasi e limiti, e comunque nel rispetto della graduatoria di merito e delle specifiche situazioni derivanti dalla copertura di posti mediante contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di specifici requisiti. I posti in riassegnazione sono, pertanto, rimessi in scelta in favore di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 9, comma 4 - ivi compresi i candidati già immatricolati e quelli decaduti dalla procedura degli scaglioni di scelta o decaduti dal posto assegnato per mancato perfezionamento dell'immatricolazione - ed è riassegnato nel rispetto della posizione coperta dai candidati nella graduatoria di merito e delle eventuali specifiche situazioni derivanti dalla copertura di posti mediante contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di specifici requisiti.*

I candidati che decidono di volere partecipare alla Sessione straordinaria di recupero hanno facoltà di scegliere da uno a tutti i posti in riassegnazione ponendoli tra loro in ordine di preferenza. Nell'indicare i posti in ordine di preferenza tra loro il candidato accetta anticipatamente di essere assegnato, in ragione della propria posizione nella graduatoria di merito, ad ognuno di essi. L'eventuale conseguente assegnazione su uno degli anzidetti posti in riassegnazione segue, pertanto, l'ordine di preferenze indicato dagli stessi candidati tenendo però conto della loro posizione in graduatoria. L'assegnazione del candidato su un posto in riassegnazione avviene, dunque, sulla sua migliore scelta possibile in ragione della sua posizione in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha effettuato e delle eventuali preferenze espresse dai candidati che lo precedono in graduatoria”.

Persino i soggetti che hanno già scelto o sono decaduti possono, quindi, lasciare la sede attribuita e beneficiare, in ordine di graduatoria, delle sedi sopravvenute vacanti lasciando, eventualmente, le attuali ricoperte.

Il **Tribunale di Messina**, chiamato a decidere su una fattispecie analoga ha così disposto *“Quanto al fumus boni iuris, la ricorrente allega il suo diritto all'assegnazione di uno dei*



quattro posti liberi su Messina in quanto si trova in una posizione più meritevole rispetto ai soggetti ai quali sono state assegnate le sedi successivamente rese disponibili.

Innanzitutto il comportamento dell'Amministrazione resistente si appalesa come violativo dei basilari principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Al riguardo si condivide l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che in caso analogo ha affermato: "Il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore. Eventuali deroghe al principio di cui sopra possono essere ammesse: – a condizione che siano espressamente contemplate ab initio nel bando di concorso e che non alterino la par condicio in senso sostanziale tra i concorrenti; – nel caso di cui all'art. 5 del regolamento n.487/1994 concernente "... i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio..."; – quando un certo numero di sedi siano destinate – dal bando e in base a disposizione normative – a particolari "quote riservatarie" di posti in favore di determinati concorrenti da collocarsi nell'ambito di una separata graduatoria svincolata dalla graduatoria generale. Ne consegue che in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di "gestione", in quanto il procedimento concorsuale è rigidamente regolato dal bando. Deve dunque escludersi che – per autonoma iniziativa – l'amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria o modificare ad libitum i criteri di assegnazione, dopo la formale indizione della procedura concorsuale. In altre parole, in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di "gestione", in quanto si tratta di un tipico procedimento concorsuale come tale strettamente regolato dal bando. Deve dunque essere escluso che -- in seguito ad estemporanei accordi sindacali, ovvero per autonoma iniziativa -- l'Amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria e modificare ad libitum i criteri di assegnazione dopo la formale indizione della procedura concorsuale". (Cons. St., sez. IV 18 ottobre 2011, n. 5603, richiamata da Tar Piemonte sentenza n. 342/2013).

La circostanza per cui le sedi in provincia di Messina si siano eventualmente rese disponibili successivamente alla scelta della ricorrente non appare rilevante in quanto il Miur avrebbe dovuto, nel rispetto del principio meritocratico e trattandosi di docenti assunti in virtù della stessa procedura concorsuale e con la stessa decorrenza giuridica, procedere in ogni caso alla riassegnazione delle sedi rese disponibili successivamente ai candidati collocati in graduatoria in posizione superiore, e solo in seguito procedere all'assegnazione delle sedi ai



candidati chiamati alla scelta in data posteriore poiché collocati in posizione più bassa in graduatoria.

Al riguardo si condivide quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, per cui "È legittimo tener conto delle vacanze di posti e delle esigenze sopravvenute verificatesi dopo la formale indizione della procedura concorsuale...prima dell'assegnazione però l'amministrazione avrebbe dovuto render noto l'aggiornamento e la modifica dell'elenco delle sedi originariamente inserite nel bando agli interessati onde consentire ai candidati di esprimere progressivamente le preferenze nell'assegnazione secondo il proprio merito."

Ordinanza ex art. 700 cpc n. cronol. 19552/2019 del 10.10.2019 resa nel proc. RG n. 4283/2019 -1 del **Tribunale di Messina**, sez. Lavoro).

§ § §

B) SULLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE IMMESSO NEL RUOLO IN UNA SEDE DELL'ORGANICO DI DIRITTO VACANTE E DISPONIBILE NELLA PROVINCIA DI MESSINA – SUL DIFETTO ED ERRONEITÀ DELL'ISTRUTTORIA – SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – SULLA VIOLAZIONE DEL D.P.R. 487 DEL 09.05.1994 E DELLE NORME E PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI CHE REGOLANO LA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE SEDI E LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.

Come precisato nella premessa del presente atto, che per brevità si ritiene qui integralmente riportata e trascritta, la ricorrente ha concorso alle procedure di immissione in ruolo per surroga per l'a.s.2021/22 ed in esito alla fase 1 delle operazioni è stata abbinata alla provincia di Catania, per l'errata indisponibilità di posti nella provincia di Messina alla data di conclusione di tale parte della procedura complessiva.

In esito alla fase 2 la ricorrente è stata destinata alla scuola di Caltagirone (CT), nella quale la docente ha dato la disponibilità alla assunzione, rinunciando al contratto a tempo indeterminato precedentemente in essere e per il quale la docente è in servizio presso l'IIS Sciascia di Sant'Agata di Militello.

Il Ministero avrebbe potuto facilmente rettificare la nomina della ricorrente nella provincia di Catania per la già esistente disponibilità di un posto nella c. d. c. A018 in provincia di Messina, prima scelta operata dalla deducnte nella domanda di assunzione, derivante dal fatto che tale sede era ed è attualmente occupata dalla docente Machì sino alla data del 31.08.2022.

Il diritto all'assunzione - conferma in tale posto deriva pure dal fatto che tale sede è stata accantonata e successivamente destinata ad immissione in ruolo da GAE.

Anche per tale ragione la procedura di assunzione alla quale ha partecipato la ricorrente per l'a. s. 2021/22 è illegittima e deve essere rettificata con l'assegnazione del posto effettivamente spettante alla deducnte presso l'IIS "Sciascia – Fermi" di Sant'Agata di Militello, che con



dichiarazione prot.006642 del 4.08.2022 ha dichiarato che tale cattedra a tale data è ancora un posto vacante e disponibile per l'immissione in ruolo. (all. n.8)

Quanto sopra esposto dimostra che la cattedra della c.d.c. A018 nella scuola di Sant'Agata di Militello (Me) avrebbe dovuto essere destinata all'assunzione della ricorrente sin dall'a.s. 2021/22 con rettifica d'ufficio dell'abbinamento della provincia e conseguente assegnazione della corretta sede di titolarità, anche in considerazione del fatto che la sede di Sant'Agata di Militello era già occupata dalla Machì e che la stessa vanta un punteggio superiore in graduatoria.

Il Ministero, pur avendo la chiara visione e piena contezza dell'esistenza della predetta cattedra in provincia di Messina e del fatto che era ed è in atto occupata dalla ricorrente sino al 31.08.2022, ove presta servizio sino a tale data, non ha soddisfatto la prima scelta della ricorrente in presenza di un posto dell'organico di diritto e non ha consentito, contestualmente, la corretta assunzione della deducente, secondo l'ordine della Graduatoria di Merito, che avrebbe dovuto essere soddisfatta sull'ammontare dei posti effettivamente vacanti disponibili (anche sopravvenuti) in quanto destinati esclusivamente ad immissioni in ruolo.

La strettissima vicinanza nel tempo, senza alcuna soluzione di continuità, delle operazioni di messa a disposizione della cattedra della c.d.c. A018 di Sant'Agata di Militello per le successive operazioni di immissione in ruolo, palesa ineluttabilmente una manifesta illegittimità della procedura attivata dal Ministero che ha violato i principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. previsti dell'art. 97 della Costituzione.

Il Ministero avrebbe <dovuto – potuto> assegnare tale sede alla docente Machì o in subordine attivare una procedura di revoca ed annullamento dell'abbinamento della provincia di Catania destinandola d'ufficio alla provincia di Messina, effettivamente spettante e richiesta in via prioritaria.

Così agendo, il Ministero non si è uniformato ai principi di buon andamento, di adeguatezza e razionalità innanzi evocati, mancando per conseguenza di realizzare il soddisfacimento dei diritti del ricorrente.

Quest'ultimo, a fronte di una valutazione del soggetto pubblico più oculata e proporzionale al rispetto del principio meritocratico proteso alla valorizzazione dei risultati conseguiti all'esito della procedura concorsuale, avrebbe dovuto essere messo nelle condizioni di scegliere su tutti i posti effettivamente disponibili, che in una fase successiva di rettifica delle operazioni per fatti sopravvenuti e disciplinati dalla normativa richiamata la punto precedente, che si intende qui riportata per brevità.

Allo stesso modo una differente azione amministrativa sarebbe stata foriera del pieno soddisfacimento anche e soprattutto dell'interesse della P.A. che avrebbe potuto coprire, più adeguatamente ed in maniera più logica e congrua, il posto disponibile già occupato dalla ricorrente, all'assegnazione della stessa, anche sotto il profilo della continuità, anziché



accantonarlo e destinarlo erratamente a successive operazioni di immissione in ruolo, in violazione dell'ordine di graduatoria e della priorità di scelta dei docenti che hanno concorso alle procedure dell'a.s.2021/22 rispetto a quelle dell'anno successivo.

§ § §

C) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA (ART. 3 COST.)

In tale contesto, non v'è chi non veda l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali è stata disposta la procedura di collocamento della ricorrente nella sede della provincia di Catania, in quanto sono stati platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.).

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge sopra evidenziati ed alle norme contrattuali, parte ricorrente, in virtù del punteggio correttamente attribuito, avrebbe sicuramente ottenuto la possibilità di essere assunto in provincia di Messina.

Il Ministero, attraverso il comportamento sopra contestato, non ha utilizzato gli unici criteri certi e legittimi, ovvero quello del punteggio e dello scorrimento corretto della graduatoria e della priorità delle procedure dell'a.s.2021/22 rispetto a quelle dell'anno successivo, che è l'unico che renderebbe chiare e trasparenti tutte le operazioni e che è stato adottato per gli altri docenti immessi nel ruolo.

Controparte, inoltre, non ha motivato in alcun modo la destinazione della cattedra della c.d.c. A018 di Sant'Agata di Militello a successive operazioni di immissione in ruolo, sottraendola di fatto alla deducenza che ne era titolare e nella quale era in servizio sino alla data del 31.08.2022.

Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.”* (Cfr. per tutte TAR Lazio Roma, Sez. II, 21.06.11, n. 5479).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico-valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

§ § §



C) SULL'ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL MINISTERO

In base al “principio di vicinanza della prova”, spetta al ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.

Sul punto si richiamano i principi del Tribunale di Vicenza (ordinanza del 12.11.2016, procedimento n.1591/2016 RG), Tribunale di Firenze (sentenza n. 574/2017 del 13.06.2017, procedimento n. 3313 / 2016 RG) e del Tribunale di Ferrara (Sentenza n.83 del 28.04.2017, procedimento n.614/2016 R.G.).

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della “probabile fondatezza del diritto azionato”, riferito alla illegittimità del provvedimento e che incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi.

§ § §

SUL PERICULUM IN MORA

La condizioni di salute della ricorrente, la sua situazione familiare ed il consolidamento del diritto di terzi di ottenere la titolarità nella cattedra della c.d.c. A018 presso il liceo Sciascia di Sant'Agata di Militello, spettante alla deducente, rendono necessaria la trattazione in via d'urgenza del ricorso in questione.

La docente, infatti, fino alla data del 31.08.2022 è in servizio presso il Liceo “Sciascia” di Sant'Agata di Militello e dall'1 settembre prossimo dovrà recarsi quotidianamente nella scuola IPSIA “C.A. dalla Chiesa” di Caltagirone, nella quale è stata assegnata.

La docente, essendo residente a Sant'Agata di Militello, ogni giorno per raggiungere il posto di lavoro dovrà percorrere con la propria automobile complessivamente circa 440 Km (andata e ritorno), in quanto non può fruire dei mezzi pubblici, che non sono disponibili per l'intero tragitto da percorrere e per l'assoluta non conciliabilità con l'orario di servizio.

Tale situazione di pendolarità è incompatibile con le condizioni di salute della deducente che, aggravatesi in particolar modo nei mesi scorsi, non consentono alla ricorrente di spostarsi quotidianamente da Sant'Agata di Militello a Caltagirone e di permanere molte ore fuori di casa, senza potersi riposare.

La Prof.ssa Machì, infatti, è affetta da “*valvulopatia mitralica da prolasso del LMA con insufficienza lieve moderata Cardiopalmo aritmico parossistico – ipertensione arteriosa borderline – stato ansioso reattivo*” (all.20).

Oltre quanto sopra va rilevato che la ricorrente accusa da anni il padre Sig. Machì Biagio di anni 72 con diversi e gravi problemi di salute, come da certificazione medica allegata al presente atto.

La modifica del ritmo sonno-veglia, determinata da alzate quotidiane prima dell'alba, e dallo stress derivante dalle circa sei ore complessive di guida alle quali la deducente sarà obbligata quotidianamente per raggiungere la sede di lavoro, nonché l'impossibilità di potere effettuare



pasti regolari e la complicazione nella gestione familiare, compresa l'assistenza al genitore disabile, influiranno negativamente sulle condizioni di salute della ricorrente.

La difficoltà per la deducente di conciliare l'attività lavorativa in provincia di Catania con le necessità familiari e con quelle di tutela della propria salute e del proprio genitore costituiscono un danno non ristorabile, certo, grave ed irreparabile, che è determinato dall'illegittimità delle procedure impugnate, così come ampiamente dedotto in premessa e nella trattazione del *fumus boni iuris*.

Le difficoltà di collegamento tra Sant'Agata di Militello e Caltagirone e la notevole distanza da percorrere rendono di fatto impossibile per la ricorrente conciliare l'attività lavorativa con le esigenze della vita quotidiana.

Per quanto sopra esposto ed alla luce delle documentate violazioni ed errori nelle procedure alle quali ha concorso la Prof.ssa Machì per l'a. s. 2021/22, è necessaria l'adozione della tutela cautelare richiesta, non essendo pensabile un differimento della decisione al merito o in tempi ordinari, in quanto le condizioni di salute della ricorrente subiranno un danno certo, grave ed irreparabile dovuto alla necessità di spostamento quotidiano ed alla permanenza fuori casa per oltre 10 ore al giorno.

È ormai costante la giurisprudenza che ritiene l'esistenza del requisito del c.d. "*periculum in mora*" in fattispecie analoghe (anche addirittura in casi con minore gravità) di quella in esame. Solo un provvedimento cautelare urgente può mettere fine a tale situazione insostenibile.

Sulle ragioni d'urgenza si richiamano i Tribunali di Civitavecchia e Roma secondo i quali ***"la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità estraniandosi nella lesione di diritto della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del "periculum in mora" (Trib. Civitavecchia 10.01.2008) ed "in caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora" necessario per una emanazione di un provvedimento di urgenza ex. art. 700 C.P.C., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente" (Trib. di Roma 26.01.2000).***

Nel caso in questione sono certi ed imminenti i gravi pregiudizi alla salute della ricorrente, già aggravata dalle patologie cui è affetta, non risarcibili per equivalente e con evidenti ripercussioni anche nella vita quotidiana della docente, che in virtù della nuova sede di servizio dovrà rinunciare alla propria vita relazionale in quanto dopo circa 6 ore al giorno di viaggio al rientro a Sant'Agata di Militello, stanca e particolarmente agitata per la costante attenzione che deve prestare alla guida, dovrà accudire il padre non autosufficiente.

Le patologie di cui è affetta la Prof.ssa Machì, infatti, sono destinate ad aggravarsi con certezza, a causa della necessità di dovere percorrere quotidianamente oltre 400 chilometri per



raggiungere la sede di lavoro a Caltagirone (andata e ritorno) e di dovere restare fuori casa per oltre 10 ore, ogni giorno.

I recenti e rilevanti aumenti del costo di carburante, peraltro, incideranno non poco sulla **situazione economica della ricorrente** che subirebbe un vero e proprio **impoverimento** stante **l'impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici**, che non collegano Sant'Agata di Militello a Caltagirone (andata e ritorno) e che in ogni caso non sono conciliabili con l'attività lavorativa del docente.

Su una situazione analoga è intervenuto il Tribunale di Ravenna con ordinanza cron.3684/2016 del 16.11.2016, resa nel procedimento RG 881/2016-1, che ha stabilito che gli “evidenti esborsi” subiti dal lavoratore pubblico dipendente costretto a trasferirsi “*a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari*” “*rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento*”, rappresentano per il lavoratore “*un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore*”.

Oltre quanto sopra si precisa che **in assenza di un provvedimento cautelare, la cattedra della c.d.c. A018 presso il liceo “Sciascia” di Sant'Agata di Militello (Me)** sarà destinata alle prossime procedure di immissione in ruolo.

Anche il consolidamento del diritto di terzi di ottenere la titolarità nella cattedra della c.d.c. A018 presso il liceo “Sciascia” di Sant'Agata di Militello (Me), spettante alla deducente per quanto esposto nei motivi di diritto ed in premessa, rappresenta un danno certo grave ed irreparabile.

L'illegittimo “*modus operandi*” del M.I., quindi, danneggia con immediata certezza ed irreparabilmente la ricorrente che, a causa dell'esiguo numero di cattedre disponibili della c.d.c. A018, difficilmente in breve termine potrà ottenere il trasferimento in una sede in provincia di Messina.

Il contenzioso in questione è naturalmente connaturato con la necessità di essere definito nel minor tempo possibile essendo impossibile attendere la definizione di un giudizio ordinario che determinerebbe ulteriori danni certi ed irreparabili.

In punto di *periculum* dunque è decisivo che l'a.s. stia per iniziare ragion per cui deve darsi al ricorrente la possibilità di ottenere il posto spettante, ed attualmente occupato dalla medesima ricorrente sino alla data del 31.08.2022.

Sussistono, pertanto, tutti i requisiti per il cosiddetto *periculum in mora* che è particolarmente grave e rilevante.

§ § §

Tale situazione, nonché l'urgenza di quanto accaduto, inducono il ricorrente ad avanzare istanza ex art. 700 cpc o di altro provvedimento urgente ed immediatamente esecutivo, anche *inaudita altera parte*, che accerti il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegnazione della



docente nel posto normale della c. d. c. A018 presso il Liceo “Sciascia” di Sant’Agata di Militello”.

§ § §

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il deducente, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso, ai sensi dell’art. 700 C.P.C. e delle norme di rito, chiede che l’Ecc.mo Tribunale adito / G.d.L., previ gli adempimenti di rito e quanto altro ritenuto, previa emissione di provvedimento cautelare inaudita altera parte, da confermare nel prosieguo del giudizio, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

con provvedimento ex art 700 C.P.C., anche con decisione inaudita altera parte ed immediatamente esecutiva come per legge, ovvero a seguito di comparizione delle parti in contraddittorio nei modi e termini di rito, Voglia:

- 1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere la titolarità nel posto normale della classe di concorso FILOSOFIA E SCIENZE UMANE nel posto normale della c.d.c. A 018 – scuola secondaria di secondo grado IIS “Sciascia” di Sant’Agata di Militello, in esito alle operazioni di immissione in ruolo in surroga per l’a. s. 2021/22 alle quali ha partecipato, così come indicato in ricorso e come per legge, e per l’effetto ordinare la revoca dell’assegnazione della sede di assunzione presso la scuola “C. A. Dalla Chiesa” di Caltagirone” (CT), cod. CTIS024002;
- 2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, accogliere il ricorso ed accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad essere immesso nel ruolo in un posto normale della classe di concorso A 018 – scuola secondaria di secondo grado, anche in sovrannumero, in provincia di Messina ordinando a parte resistente il compimento dei relativi atti;
- 3) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

L’Avv. Alberto FERRAU’ dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FRR LRT 86D27 I199J, che la propria p.e.c. è albertoferrau@pec.giuffre.it.

L’Avv. Alberto FERRAU’ deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Carta di identità;
- 3) Contratto a tempo indeterminato del 06.09.2017;
- 4) Decreto superamento anno di prova e conferma in ruolo prot. 0003928 del 09.08.2018;
- 5) Provvedimento cautelare del TAR Lazio, sezione terza bis, proc. n. 10668/2015 Reg. Ric. , 05747/2016 Reg. Prov. Cau. Del 21.09.2016 e pubblicato in data 22.09.2016;



- 6) Certificato di servizio rilasciato dall'IIS Sciascia di Sant'Agata di Militello;
 - 7) dichiarazione disponibilità accettazione nomina in ruolo a.s. 2021/22 del 21.01.22;
 - 8) Disponibilità cattedra A018 IIS "Sciascia" Sant'Agata di Militello per immissioni in ruolo del 04.08.2022;
 - 9) Decreto ripartizione contingente per le nomine in ruolo a.s. 2022/23 prot. 20947 del 22.07.2022 dell'USR Sicilia;
 - 10) Domande assunzione GM 2018 con scelta sedi c.d.c. A018;
 - 11) Pubblicazione sedi disponibili nomine in surroga a.s. 2021/22 prot. 35480 del 22.11.2021;
 - 12) Immissioni in ruolo docenti per surroga a.s. 2021/2022 - Scelta provincia del 03.12.2021;
 - 13) Graduatoria di merito concorso 2018;
 - 14) SIDI – anagrafica docente;
 - 15) Ordinanza ex art. 700 cpc Tribunale di Messina proc. 4283/19 RG;
 - 16) Verbale L.104/92 Machì Biagio;
 - 17) Relazione medica – diagnosi Machì Biagio del 23.12.2021;
 - 18) CTU – relazione tecnica Machì Biagio;
 - 19) Sentenza n.101/19 Corte di Appello di Messina – Machì Biagio / INAIL
 - 20) Documentazione medica ricorrente;
- Sant'Agata di Militello, 30 agosto 2022.

Avv. Alberto Ferrau

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX

ART. 151 C.P.C.

PREMESSO

il Ricorso ex art. 700 C.P.C.;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR, oggi MI e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art



151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;

4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che *“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”*;

5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR, oggi M.I.** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;

6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR, oggi M.I.** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 30 agosto 2022.

Avv. Alberto Ferraiù

